

<p align="center">VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA</p> <p align="center">Piano faunistico venatorio regionale 2019-2023 dell'Umbria</p> <p align="center">Osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul Rapporto ambientale</p>	
<p>SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE</p>	<p>MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM è individuato come Soggetto competente in materia ambientale.</p> <p>Il coordinamento del Tavolo viene effettuato dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II.</p> <p>Il tavolo è supportato dall' ISPRA - Servizio valutazioni ambientali.</p>
<p>COMPILATORE SCHEDA (NOME E COGNOME)</p>	<p>arch. LUCIANA POLIZZY / arch. GIUSEPPE BONAVITA</p>
<p>TELEFONO</p>	<p>06 5722 5060 / 5980 SEGR. DVA - DIV II: 06 5722 5903</p>
<p>E-MAIL</p>	<p>dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it DVA-2@minambiente.it polizzy.luciana@minambiente.it / bonavita.giuseppe@minambiente.it</p>
<p>SITO INTERNET AUTORITÀ PROCEDENTE / AUTORITÀ COMPETENTE</p>	<p>Regione Umbria Rapporto ambientale e altri documenti in consultazione:</p> <p>http://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/piano-faunistico-venatorio</p>
<p>LUOGO E DATA</p>	<p>ROMA, 13/05/2019</p>

PREMESSA

Con DGR n. 275 del 12.03.2019 la Giunta Regionale ha preadottato il "Piano faunistico venatorio regionale 2019-2023". La DGR è stata pubblicata sul BUR Serie generale, Edizione straordinaria n.13 del 15.03.2019 unitamente alla Comunicazione di avvio delle consultazioni.

Il presente Piano conferma i contenuti del precedente Piano del 2009 ritenuti ancora validi, riportandone parti essenziali. Si procede, pertanto ad una revisione attraverso un'operazione di aggiornamento, dovuta alle modifiche della legislazione regionale e nazionale e ad una integrazione derivante dall'ampliamento delle basi conoscitive del territorio e delle sue componenti, nonché degli effetti della pratica venatoria e dai dati faunistici derivanti dalla raccolta di banche dati relative agli abbattimenti.

Gli obiettivi prioritari del Piano sono incentrati sulla tutela e gestione della fauna sia di interesse naturalistico che venatorio: conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico, riequilibrio ecologico e salvaguardia delle produzioni agricole (art. 1 LR. 14/94).

Il Piano faunistico venatorio regionale ha durata quinquennale ed è comunque valido fino all'approvazione del nuovo Piano. Lo strumento aggiornato prevede un'articolazione per comprensori omogenei, ai sensi del disposto normativo (artt. 3 e 4 della L.R. 14/94) e per gli effetti della L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già delegate o trasferite alle Province.

L'Autorità procedente è il Servizio programmazione faunistica venatoria della Regione Umbria.

L'Autorità competente è la Direzione ambiente, territorio e infrastrutture, servizio valutazioni ambientali: VIA, VAS e sviluppo sostenibile della Regione Umbria.

Sono stati analizzati i seguenti documenti:

- DGR 275 del 12.3.2019;
- BUR n.13 del 15.3.2019;
- Piano faunistico venatorio regionale 2019-2023;
- Allegato al Piano - Status delle conoscenze sulla fauna selvatica;
- Allegato al Piano - Carte della vocazione faunistica;
- Rapporto ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Studio per la valutazione di incidenza ambientale.

Le osservazioni, numerate, sono riportate in **neretto**.

I contenuti dei documenti esaminati sono riprodotti in "*corsivo tra virgolette*".

Si pongono all'attenzione dell'Autorità competente regionale per la VAS del PFVR dell'Umbria le osservazioni di seguito esposte, ai fini dell'elaborazione del parere di competenza.

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Osservazione n. 1.1

A pag. 7 del RA si riporta quanto segue: *“Con il presente Piano si confermano i contenuti del precedente Piano, ritenuti ancora validi ed efficaci, riportandone integralmente parti essenziali e si procede alla revisione attraverso un’operazione di aggiornamento, dovuta alle modifiche apportate alla legislazione regionale e nazionale e ad una integrazione derivante dall’ampliamento delle basi conoscitive del territorio e delle sue componenti, nonché degli effetti della pratica venatoria e dai dati faunistici derivanti dalla raccolta di banche dati relative agli abbattimenti. Questi miglioramenti cognitivi sullo status della fauna e degli habitat, nonché sugli effetti e risultati della pratica venatoria derivano soprattutto dalle attività di ricerca, coordinamento e raccolta dati svolte dell’Osservatorio Faunistico Regionale, struttura di coordinamento, raccolta ed elaborazione dei dati faunistici a livello regionale”.*

Il Piano sottoposto attualmente a VAS è quindi un aggiornamento del Piano precedente e, come tale, avrebbe dovuto contenere una sintesi dei dati di monitoraggio e dei risultati ambientali raggiunti con il precedente Piano.

Inoltre non viene precisato che cosa costituisca aggiornamento rispetto al precedente Piano, pertanto non è possibile distinguere quali siano gli elementi di novità introdotti con il nuovo Piano. Ciò con riguardo sia agli elementi normativi che a quelli più propriamente faunistico-venatori.

Sarebbe pertanto auspicabile che gli elementi di discontinuità e di novità introdotti nel documento aggiornato venissero evidenziati nel Rapporto Ambientale.

Osservazione n. 1.2

Al paragrafo 2.2 del RA: *“Articolazione e contenuti del Piano”*, a pagina 10, in particolare, si rappresenta che *“Ai fini della procedura di Valutazione Ambientale vengono definiti i cinque obiettivi generali del Piano e le relative azioni connesse”*. Nella successiva tabella sono quindi esposti gli *“obiettivi generali”* e le relative *“azioni”*.

Si osserva, in merito, che è significativo per la VAS procedere alla caratterizzazione e alla valutazione, all’interno del RA, delle azioni, delle misure e degli interventi, in grado di produrre alterazioni fisiche apprezzabili (quantitativamente e/o qualitativamente) dell’ambiente e degli ecosistemi.

Con riferimento a molte delle azioni riportate nel presente paragrafo, tra le quali a titolo esemplificativo si citano:

- *Definizione comprensori omogenei;*
- *Studio e monitoraggio delle popolazioni;*
- *Formazione, etc.”;*

si osserva, che sebbene siano parte integrante dello strumento di Piano, da un punto di vista ambientale devono ritenersi quali azioni di tipo immateriale e o strumentali all’elaborazione di studi e analisi ambientali sulla base delle quali si impostano misure/azioni previste dallo strumento di Piano.

Pertanto, si rappresenta che è di interesse prioritario per la VAS, la valutazione delle tipologie di azioni, misure, interventi, che possono produrre probabili impatti significativi sull’ambiente. Appositi indicatori dovranno essere individuati per

valutare un'eventuale alterazione delle componenti ambientali ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità selezionati dal PFVR.

Si rappresenta ancora, al fine di promuovere una maggiore definizione dello strumento di Piano, che l'individuazione di obiettivi specifici, in luogo di *"obiettivi generali"* quantomeno inerenti la sostenibilità ambientale, consentirebbe di sviluppare indicatori di monitoraggio maggiormente misurabili e mirati sul contesto territoriale.

Analogamente si ritiene che alcune delle azioni previste nel PFVR, quali ad esempio:

- " - Azioni per la prevenzione di incidenti stradali;*
- Interventi di miglioramento ambientale",*

per come riportate nel RA, formalmente esplicitino più che altro l'obiettivo che si intende raggiungere per mezzo di successivi interventi o opere che però, allo stato attuale, non appaiono compiutamente identificate nella documentazione in consultazione. L'assenza di tali informazioni e il mancato riferimento a precise tipologie di interventi e agli ambiti eventualmente interessati, come conseguenza di una specifica impostazione del documento di Piano, probabilmente non favorisce una completa valutazione degli effetti diretti e indiretti che potrebbero derivare dall'attuazione del PFVR sulla matrice ambientale interessata.

2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO

Osservazione n. 2.1

Al paragrafo 2.4 del RA: *"Fattori ambientali interessati dal PFVR"*, appaiono sinteticamente elencati i fattori ambientali che potrebbero subire alterazioni a causa dell'attuazione del Piano oggetto di valutazione, in particolare nella tabella 3 a pagina 14.

Successivamente, in conclusione al paragrafo citato, si afferma che: *"Le principali criticità ambientali riguardanti l'ambito di applicazione del Piano sono riconducibili a:*

- rischi per lo stato di conservazione di alcune specie animali a causa di vari fattori sfavorevoli (perdita e degrado dell'habitat, frammentazione ecologica, disturbo antropico, prelievo eccessivo...);*
- presenza o introduzione di taxa alloctoni in grado di competere sui piani ecologico e sanitario con le forme autoctone;*
- danni al patrimonio agricolo e zootecnico.*

Per la valutazione approfondita di tutti i contenuti disponibili relativi al processo di VAS si rimanda alla documentazione accessibile al seguente indirizzo web: <http://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/piano-faunistico-venatorio>".

In merito a tale ultima affermazione, si rappresenta, da un punto di vista metodologico, che nel RA occorre dare atto di tutte le informazioni e le analisi che possono concorrere alla formulazione di una valutazione di sostenibilità ambientale del Piano in oggetto. Nello specifico, si osserva che sarebbe opportuno completare il RA con tutte le informazioni relative al processo di VAS, elaborate in funzione di quanto richiesto almeno dall'Allegato VI del D.lgs.152/2006, con un livello di approfondimento necessario ad argomentare e spiegare gli esiti valutativi di cui si dà atto nel RA, evitando quanto più possibile generici rimandi a contenuti on-line, che non consentirebbero una lettura integrata delle informazioni: condizione necessaria,

quest'ultima, affinché quanti consultati possano agevolmente verificare le analisi riportate.

Osservazione n. 2.2

Al capitolo 3 del RA: *“RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI”*, si prospetta che: *“verrà effettuata un'analisi del rapporto tra il PFVR ed altri piani e programmi. Tale verifica di coerenza si svolgerà su due livelli:*

- 1) verifica di coerenza interna, ovvero la verifica di coerenza tra le azioni previste e gli obiettivi generali del PFVR;*
- 2) verifica di coerenza esterna, esprimibile come analisi della congruità tra gli obiettivi generali del PFVR con quelli degli altri pertinenti piani e programmi, provinciali, regionali, o di altro livello.*

Tuttavia al paragrafo 3.1: *“Verifica della coerenza interna”*, non si dà atto di alcun procedimento di verifica e si precisa a motivo di ciò che: *“considerato che i contenuti del Piano discendono dall'articolato normativo richiamato ai capitoli precedenti e che tutte le azioni concorrono sinergicamente al raggiungimento degli obiettivi generali, non si riscontrano elementi in grado di comprometterne l'attuazione”*.

A livello metodologico, occorre precisare che la verifica di coerenza ambientale interna consiste nel confronto tra le azioni, misure, interventi definiti dal Piano, con gli obiettivi di sostenibilità selezionati per il Piano stesso, ed è oggetto della VAS verificare e documentare, attraverso opportune analisi di confronto matriciale e descrittive, l'effettiva coerenza interna dei contenuti di carattere pianificatorio, ritenendo la dimostrazione di tale condizione uno dei presupposti necessari per la formulazione della valutazione di sostenibilità del Piano.

Nel merito del RA in esame, si ritiene comunque che per via della scarsa definizione del livello attuativo di Piano, che non specifica azioni, interventi, opere, propriamente definite, difficilmente possano emergere indicazioni circa eventuali condizioni di incoerenza tra azioni ed obiettivi di sostenibilità correlati a ciascuna delle componenti ambientali direttamente o indirettamente interessate.

Si valuti comunque l'opportunità di completare il RA dando evidenza delle opportune analisi di coerenza interna, in modo da consentire a quanti consultati ed al pubblico interessato di poter verificare e condividere gli esiti riportati.

Successivamente, al paragrafo 3.2: *“Verifica della coerenza esterna”*, si riferisce che: *“La verifica di coerenza esterna è stata esplicitata, per i soli piani o programmi determinanti effetti al livello locale mediante la collocazione accanto a ciascuna azione specifica del PFVR, di un indicatore, analogo a quelli utilizzati per l'individuazione e la valutazione dei possibili effetti significativi sulle componenti ambientali di cui ai paragrafi successivi (Tab. 5). Per quanto riguarda gli strumenti di politica e sviluppo ambientale, su scala sovracomunale, precedentemente elencati (tab.4) non si riscontrano significative incongruenze”*.

È quindi rappresentata nel RA una tabella nella quale, alla prima colonna sono riportate le azioni del PFVR e nelle successive è riportata apposita simbologia ad indicazione della riferita coerenza o incoerenza con i Piani considerati.

Anche in questo caso, una esposizione estremamente sintetica non consente ai soggetti consultati di comprendere le modalità di individuazione dei Piani e programmi pertinenti, nulla si dice rispetto ai contenuti di tali Piani, che potrebbero interferire o sovrapporsi al PFV, non risultano così evidenti le motivazioni che dovrebbero portare a

identificare e a condividere l'esistenza di relazioni di coerenza e incoerenza tra gli obiettivi che persegue il PFVR e gli obiettivi di sostenibilità.

I contenuti del RA e gli esiti delle valutazioni ivi formulate dovrebbero essere riportati nel RA in modo da fornire ai soggetti consultati le informazioni necessarie per poter ripercorrere ed eventualmente verificare le argomentazioni e le analisi a supporto delle valutazioni di coerenza.

Osservazione n. 2.3

Con riferimento al capitolo 4 del RA: *"QUADRO AMBIENTALE - STATO ATTUALE"*, si rappresenta che non appaiono condivisibili a livello metodologico, alcuni rimandi a contenuti on-line, rispetto ad informazioni di carattere conoscitivo e analitico che dovrebbero essere parte integrante del RA e strutturate in modo da rappresentare lo scenario attuale e tendenziale dei fattori e delle componenti ambientali che potrebbero essere interessate dagli effetti dovuti all'attuazione del PFVR. Nel RA l'analisi di contesto ambientale è infatti finalizzata ad identificare lo stato degli indicatori di contesto rispetto ai quali il Piano di monitoraggio individuerà le possibili variazioni determinate dell'attuazione delle azioni contenute nel PFVR, tale analisi non può risolversi in una mera trattazione descrittiva dell'ambiente in quanto è essenziale e di interesse della VAS che i contenuti siano messi in relazione con gli aspetti di interferenza del Piano, con azioni e obiettivi.

Nel RA dovrebbe pertanto essere meglio dettagliato lo scenario ambientale, comprensivo degli habitat, degli ecosistemi delle specie e degli elementi fisici del territorio e dell'ambiente che potrebbero essere interessati direttamente o indirettamente dall'attuazione del PFVR, individuando anche attraverso la descrizione di probabili quadri evolutivi i profili di interazione con le azioni di Piano e le modalità attraverso cui si intendono perseguire gli obiettivi di sostenibilità selezionati.

Osservazione n. 2.4

Al capitolo 11 del RA: *"SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE E DIFFICOLTÀ INCONTRATE"*, a pagina 77, si afferma che: *"Considerato che l'analisi della probabile evoluzione dell'ambiente in assenza di PFVR è solo ipotetica in quanto si tratta di un strumento obbligatorio per Legge e che, per le analisi effettuate al capitolo 5 l'attuazione del Piano è da preferirsi rispetto alla non attuazione in quanto quest'ultima ipotesi prospetta uno scenario complessivamente peggiore, non si ritiene necessario approfondire ulteriormente tale aspetto"*.

Al riguardo, si precisa che le alternative da considerare nel RA possono essere adottate in funzione degli obiettivi di pianificazione e dell'ambito d'influenza territoriale e dovrebbero essere valutate tenendo conto degli effetti ambientali, confrontate tra loro e con lo scenario di riferimento al fine di individuare quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi di sostenibilità del Piano.

L'analisi delle alternative può quindi essere sviluppata attraverso possibili diverse configurazioni della strategia di Piano relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione delle azioni, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, etc.

3. OSSERVAZIONI RELATIVE A FAUNA, BIODIVERSITÀ

Osservazione n. 3.1

In base a quanto riportato al paragrafo 4.1.10 del RA: *“Monitoraggio valichi montani”* e nel documento sullo status delle conoscenze, si prende atto dei dati di monitoraggio quantitativo e fenologico acquisiti dalla Regione nei tre valichi montani esaminati: Bocca Trabaria, Valico di Fossato e Passo Carosina.

Considerato quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della L. 157/1992 ed alla luce di quanto espressamente richiesto dai pareri dell'ISPRA in tema di calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2018-19 e 2019-20, **si chiede di precisare se i citati valichi montani siano sottoposti a tutela mediante regime di divieto di caccia, per una distanza di 1000 mt. e se l'imposizione di tale vincolo sia prevista dal PFVR in valutazione.**

Osservazione n. 3.2

Al paragrafo 4.1.19 del RA: *“Ripartizione attuale della superficie agro-silvo-pastorale (SASP) in Istituti faunistici”*, viene riconosciuto un deficit di territorio protetto, tale mancanza viene ribadita in termini numerici nelle tabelle 9 e 10 (pagine 31-33) calcolando un valore del 18% di superficie agro-silvo-pastorale (SASP) protetta a fronte dei valori minimi del 20% previsti dalla normativa regionale e nazionale.

A pagina 33 del RA si riporta inoltre che: *“[...] in particolare, le Oasi costituiscono appena l'8,06% della SASP protetta. Per raggiungere la soglia di legge sarà necessario sottoporre a qualche forma di protezione ulteriori 12479,22 ettari di SASP; inoltre sarà opportuno non revocare nessuno degli ambiti di protezione attualmente esistenti se non verrà contestualmente sottoposta a protezione una superficie equivalente”*.

Al riguardo tuttavia si osserva che nel PFVR non appaiono indicazioni o riferimenti circa un possibile incremento delle zone protette e o delle oasi di protezione.

Anche alla luce delle conoscenze faunistiche acquisite con i molteplici studi condotti a partire dai primi anni 2000 e in considerazione del decremento della popolazione venatoria, **si consideri che il nuovo PFVR potrebbe costituire l'occasione per proporre una ridefinizione delle attuali aree protette e/o individuare nuovi territori da proteggere, così da migliorare la qualità faunistica e raggiungere la soglia minima di legge di SASP protetta.**

Sempre in riferimento al paragrafo in esame, si deve osservare che nel RA viene trattato molto sinteticamente il tema rilevante della *“Ripartizione attuale della superficie agro-silvo-pastorale (SASP) in Istituti faunistici”*, rappresentato prettamente sotto forma tabellare (pagine 31-33), senza riportare riferimenti ad eventuali modifiche della ripartizione del territorio in istituti faunistici, secondo il nuovo Piano.

Piuttosto che nel RA, più ampia estensione viene data all'argomento nel documento di Piano, ove si riscontra un'accurata analisi di idoneità faunistica e vocazione ambientale del territorio umbro.

Oltre al caso già indicato delle oasi di protezione, si pone all'attenzione il caso delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC). A fronte dei criteri alla base dell'analisi di idoneità ambientale, viene rilevato infatti che (pag. 72 del PFVR): *“Di questi 62 ambiti, non tutti rispondono ai criteri orientativi esposti al paragrafo precedente; in particolare, 26 ZRC*

(tabella seguente) mostrano una copertura della vegetazione arboreo-arbustiva superiore al 25% della loro superficie (fino a un massimo dell'83,6%) e 9 fra queste anche una superficie coltivata inferiore al 50% (fino ad un minimo dell'1,1%). Scostamenti particolarmente significativi dai parametri stabiliti (differenza di oltre 10 punti percentuali) riguardano i seguenti 11 ambiti: Monte Acuto, Poggio al Piano, Valdipetrina, Villamagna, La Vallotta, Monte Stiglio, Roccanolfi, Chianaiola, Melezzole, San Vito, Totano." Ed inoltre che (pag. 73 doc PFVR): "Gli ambiti sottolineati ricadono in celle penta-chilometriche la cui qualità faunistica (confronta paragrafo 5.8) è risultata buona (tabella seguente); per questi ambiti, una destinazione d'uso più coerente con le loro caratteristiche ambientali sarebbe quella di oasi di protezione. Anche altre 21 ZRC insistono in territori di buona qualità faunistica (vedi ancora tabella seguente), ai quali (pur non essendo oasi) assicurano comunque protezione."

Alla luce di ciò, si evidenzia quindi l'utilità di introdurre nel PFVR una proposta di ripartizione ottimizzata degli istituti faunistico-venatori, che consideri i risultati delle analisi di idoneità ambientale elaborate sulla base di una ampia e completa serie di dati faunistici e ambientali. Nel caso delle ZRC questa esigenza viene considerata una possibilità subordinata alla proposta di istituzione presentata da parte degli ATC e in presenza di gruppi locali di cacciatori disponibili ad impegnarsi nella loro gestione.

Da un punto di vista documentale si osserva infine che il tema degli appostamenti fissi (AF) non viene trattato nel Rapporto ambientale, mentre leggendo il documento di PFVR (pagg. 120-125) tale aspetto appare rilevante sia in termini quantitativi (n. = 2219 al 31/12/2018) sia di potenziale impatto ambientale (es. saturnismo in genere e inquinamento da piombo nelle zone umide, inclusione in siti natura 2000). A proposito, il documento di Piano aggiunge (a pag. 124) che: "[...] al fine di ottimizzare la gestione degli appostamenti sarebbe utile:

1) *provvedere alla realizzazione di un geodatabase degli appostamenti esistenti e alla verifica del corretto posizionamento;*

2) *assegnare ad ogni appostamento un numero di codice alfanumerico fisso;*

3) *promuovere, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, l'utilizzo di un registro ad hoc, per ogni appostamento fisso, da compilarsi a cura del titolare e/o degli ospiti che, per ogni giornata di caccia, riporti l'indicazione, a fianco della denominazione delle specie, del numero di capi abbattuti".*

In conclusione si ritiene che il nuovo PFVR potrebbe dare indicazioni più cogenti riguardo la localizzazione, apprestamento, gestione e rendicontazione dell'attività venatoria svolta, anche da appostamento fisso. Parallelamente si osserva che, nel RA i criteri istitutivi e le criticità ambientali relative agli istituti faunistici non vengono approfonditi, rimandando lo sviluppo di questi temi al documento di Piano, quando in realtà la definizione e le caratteristiche di tali istituti, per via delle significative potenziali ricadute sullo stato dell'ambiente, potrebbero essere meglio analizzate nel RA.

Osservazione n. 3.3

In riferimento ai contenuti del paragrafo 4.2.1 del RA: *"Danni al patrimonio agricolo"*, si osserva che anche questi temi sono oggetto di una trattazione sintetica nel RA, in particolare è riportato un grafico con i valori annuali dei danni da fauna selvatica.

Dal documento di Piano è possibile rilevare come una frazione significativa (circa il 10-15% annuale nel triennio 2014-16) dei danni al patrimonio agricolo si verifichi all'interno

di ZRC. **Pertanto sarebbe consigliabile, in questa circostanza, una opportuna valutazione caso per caso del valore e del rapporto costo/benefici delle attuali ZRC.**

Non sono altresì riportati dati sull'ammontare dei danni complessivi attribuiti alle diverse specie selvatiche, dei quali la maggior quota è comunque da attribuire al cinghiale (RA pag. 39). Riguardo a questa problematica, tuttavia il RA non fornisce informazioni specifiche, e nel PFVR, la gestione complessiva della problematica cinghiale, intesa sia in senso ecologico che venatorio, viene totalmente demandata ai singoli ATC.

Considerato che già dal 1999 è vigente il Regolamento regionale n. 34 che all'art. 2 tratta del “prelievo della specie cinghiale”, il nuovo PFVR potrebbe fornire indicazioni più stringenti riguardo la gestione di questa specie, prospettando ad esempio la possibilità di un incremento del controllo ex art. 19 L. 157/92, del cinghiale, entro le ZRC.

Osservazione n. 3.4

Al paragrafo 4.2.8 del RA: *“Centri di recupero della fauna selvatica”*, si riprende quanto riportato nel documento di Piano, senza aggiungere ulteriori informazioni riguardanti l'attività svolta dai centri attivi in Umbria. Entrambi i documenti si limitano a riportare le norme che regolano la detenzione di esemplari della fauna selvatica omeoterma e a indicare i centri di recupero attivi in convenzione con la Regione.

Non appaiono altresì riportati dati o statistiche riguardo alla consegna degli animali recuperati, ovvero rispetto alle cause di ferimento o ritrovamento, agli esiti del recupero, ai costi sostenuti.

Si osserva che tali dati, suddivisi per specie, ambito territoriale e periodo dell'anno, potrebbero dare utili informazioni non solo riguardo all'efficacia dell'attività svolta dai centri, ma anche in relazione a distribuzione e intensità di episodi di bracconaggio o altri fattori di criticità utile per valutare impatti indiretti dell'attività venatoria e/o situazioni che richiedano attenzione supplementare (es. incremento vigilanza, educazione ambientale, ecc.).

Si valuti l'opportunità di approfondire tali aspetti nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria onde prevedere interventi di educazione ambientale ed una maggiore sorveglianza venatoria.

Osservazione n. 3.5

Con riferimento al paragrafo 4.2.9 del RA: *“Numero di cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia”*, si rileva, dall'esame dell'andamento del numero di tesserini rilasciati dalla Regione dal 2012, il progressivo decremento del numero di cacciatori attivi in Umbria (in media - 980 cacciatori/anno). **L'analisi di questo genere di dati, correlato all'età anagrafica dei cacciatori e alla tipologia di caccia preferita, andrebbe meglio considerata per definire gli scenari di settore nel medio termine.** Sia nel RA che nel documento di Piano viene riportato unicamente il dato sul numero di cacciatori iscritti ai tre ATC, informativa che non sembra essere stata considerata appieno, per quanto riguarda la gestione faunistico-venatoria, mentre potrebbe costituire un elemento rilevante in relazione, ad esempio a:

- numero complessivo di appostamenti fissi e numero di nuovi appostamenti;
- estensione e numero degli istituti venatori (AFV, AC, ecc.);
- quantificazione dei carnieri e quindi dei rilasci e/o immissioni di selvaggina stanziale.

Andrebbe inoltre rendicontata, ove possibile, la mobilità venatoria sia in entrata che in uscita dalla Regione. Sulla base dei dati disponibili andrebbe altresì meglio indicata la politica regionale in materia di mobilità venatoria e i presupposti tecnico-scientifici che la ispirano.

Osservazione n. 3.6

In riferimento al capitolo 9 del RA: *“Possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano”*, si osserva, in considerazione dei dati e delle analisi proposte, che la valutazione degli effetti appare per lo più centrata sulla rappresentazione degli esiti valutativi che sulle analisi e le considerazioni che hanno prodotto tali esiti. Essenzialmente vengono ripresi i temi già trattati su definizione degli istituti venatori e dei miglioramenti ambientali oltre che delle zoonosi e dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico.

In merito agli effetti su flora, fauna e biodiversità, si riporta che: *“Il PFVR concorre a garantire un buono stato di conservazione anche di tali “emergenze conservazionistiche” e gestionali mediante il conseguimento degli obiettivi generali del Piano e l’attuazione delle specifiche misure ed azioni in esso previste (Istituti di protezione, miglioramenti ambientali, definizione dei criteri per il controllo specie opportuniste...)”,* tuttavia si sono già qui evidenziate varie criticità riguardo, ad esempio, alle attuali oasi di protezione e alle zone di ripopolamento e cattura: dai numerosi studi faunistici documentati non sempre derivano chiari risvolti sulla pianificazione faunistico-venatoria e territoriale, si vedano ad esempio gli studi sulla beccaccia, sui valichi montani, sulla fenologia delle specie cacciabili basata sui carnieri venatori.

La valutazione degli effetti del Piano sulle componenti ambientali svolta in forma matriciale (pagine 72-75) appare generica e poco oggettiva laddove non è integrata da sufficienti motivazioni e approfondimenti. È significativo rilevare che gli unici impatti considerati potenzialmente negativi sono a carico dei beni materiali e derivano dall’istituzione di oasi di protezione, ZRC e aree di rispetto temporale.

Si ritiene necessario, invece, approfondire la stima di alcuni effetti negativi che potrebbero derivare da un eventuale eccesso di carico venatorio, mancato rispetto dei limiti di carniere, bracconaggio, inquinamento da piombo, disturbo diretto ed indiretto dovuto all’attività venatoria, immissione di fauna, inidonea definizione degli istituti venatori, controllo delle specie problematiche, etc.

4. OSSERVAZIONI AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO

Osservazione n. 4.1

Con riferimento al paragrafo 2.3 del RA: *“Soggetti attuatori e ambiti di influenza del PFVR”* e allo status delle conoscenze sulla fauna selvatica, si concorda con quanto riportato riguardo all’importanza del contributo degli stakeholder alla gestione faunistico-venatoria del territorio e con quanto prospettato rispetto allo svolgimento di corsi ed incontri di formazione rivolti in particolare ai cacciatori, che certamente sono i soggetti più interessati nella gestione del territorio venabile degli ATC.

Tuttavia, in parte dal RA, ma ancor più dai documenti del PFVR, si rileva come il contributo dei circa 30.000 cacciatori operanti negli ATC (pag.158 del PFVR e pag.148 del documento sullo status delle conoscenze), ai fini dello svolgimento delle indagini che li vede coinvolti, risulti alquanto limitato. Ciò si evince ad esempio dalle attività di monitoraggio e cattura di fagiano e lepre nelle ZRC, dalla collaborazione ai progetti di monitoraggio della beccaccia (documento sullo status delle conoscenze a pag. 20) e di analisi dei carnieri (documento sullo status delle conoscenze a pag. 98): l'attuazione di quest'ultimo progetto pare particolarmente critica, considerato che vi hanno partecipato solo 16 cacciatori e i dati analizzati si fermano al triennio 2002-2005.

Considerato che i cacciatori sono gli unici a disporre di dati che possano portare ad una definizione oggettiva dello sforzo di caccia, della composizione quali-quantitativa del carniero, e di altre informazioni direttamente correlate all'attività venatoria, informazioni che tra l'altro motivano lo scostamento in più parti del calendario venatorio regionale dalle indicazioni contenute nel parere dell'ISPRA, **è certamente consigliabile prevedere nel PFVR di azioni in grado di incrementare la platea che può contribuire alla raccolta di tali dati. Laddove questo obiettivo non sia raggiungibile su base totalmente volontaria, potrebbe essere opportuno introdurre modalità legate a forme di premialità o che prevedano una partecipazione obbligatoria.**

Osservazione n. 4.2

Al paragrafo 4.1.14 del RA: *“Analisi campioni di avifauna dai carnieri”* si riporta che: *“per la necessità di approfondire e migliorare le conoscenze sulla fauna oggetto di caccia, l'Osservatorio Faunistico Regionale ha sempre incoraggiato la collaborazione dei cacciatori, sia nel monitoraggio che nella consegna dei dati di carniero”.*

L'analisi dei dati di carniero, effettuata eventualmente su un campione stratificato di tesserini, è elemento fondamentale per valutare fenologicamente e quali-quantitativamente il prelievo venatorio, e costituisce premessa necessaria, insieme ai dati di popolazione delle specie venabili, per una gestione faunistico-venatoria appropriata. Nel RA l'analisi dei dati di carniero non viene trattata, ma viene solo riportato in forma tabellare il numero di tesserini letti, suddivisi per provincia ed anno per le stagioni venatorie 2007-2016. Nel PFVR si riporta che sono disponibili i dati delle stagioni venatorie 2009-2013 (documento sullo status delle conoscenze a pag. 24) e si rileva che il numero di tesserini raccolti annualmente risulta essere molto inferiore al numero di cacciatori attivi in Umbria e che pertanto mancano *“[...] all'appello migliaia di tesserini e i relativi dati di carniero”.*

Si osserva, quindi, che quanto sopra riportato costituisce un elemento di criticità rispetto al quale il nuovo PFVR potrebbe prevedere apposite misure, per incrementare, sino ad un valore prossimo al numero di cacciatori attivi, il numero di tesserini raccolti. Allo stesso tempo dovrebbe essere organizzata una efficace e pronta analisi dei dati di carniero così da poter effettivamente utilizzare le informazioni raccolte ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e della valutazione degli effetti ambientali.

Osservazione n. 4.3

Al paragrafo 4.1.17 del RA: *“Dati degli abbattimenti desunti dai tesserini di caccia”*, si apprende che: *“la Regione Umbria si è dotata dalla stagione venatoria 2007-2008 del tesserino venatorio predisposto per la lettura ottica dei dati”*.

A fronte di ciò, si osserva, da quanto riportato, che i dati ad oggi restituiti dallo spoglio parziale dei tesserini venatori risultano limitati a sole 4 annualità, comprese tra la stagione 2009-10 e la 2012-13 (documento sullo *“Status delle conoscenze sulla fauna selvatica”* allegato al PFVR 2019-2013).

Al fine di promuovere un più efficiente utilizzo di dati aggiornati, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere già nel PFVR opportune misure per incrementare il numero di tesserini esaminabile, valutando anche la possibilità di renderne obbligatoria la restituzione al termine della stagione di caccia, in modo da disporre dei dati derivanti dallo spoglio dei tesserini in tempi più rapidi ed utili a programmare il prelievo venatorio dell'anno successivo (calendario venatorio). L'esigenza di rafforzare l'attendibilità dei dati desunti dallo spoglio dei tesserini venatori assume un rilievo ulteriore considerando che la Regione Umbria dichiara di fondare le scelte inerenti il calendario venatorio regionale *“sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengono conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio”* (PFVR pag. 195).

Osservazione n. 4.4

Con riferimento al paragrafo 6.1.2.5 del PFVR: *“Immissioni di selvaggina nelle ZRC”*, considerato quanto indicato in merito alle finalità perseguite dalle zone di ripopolamento e cattura (ZRC), finalità peraltro condivisibili, e considerati gli effetti dannosi, sotto diversi punti di vista (ecologico, sanitario ed economico), conseguenti alle reiterate massive immissioni di piccola selvaggina stanziale, si chiede di valutare se non sia più aderente alle finalità perseguite dalle ZRC l'imposizione del divieto d'immissione di selvaggina nei suddetti istituti.

Si osserva, altresì, che nel PFV non appaiono indicati elementi oggettivi che consentano di circoscrivere temporalmente e quantitativamente l'entità delle immissioni, visto che si fa riferimento: *“per il tempo strettamente necessario a dare vita a nuclei di selvaggina stabilmente insediati”*, né è indicata quale sia l'autorità demandata ad avallare il ricorso a tali immissioni.

Ad ogni modo, per le finalità di ripopolamento stagionale si potrebbe anche valutare se consentire l'immissione eccezionale di selvaggina naturale di cattura invernale locale (lepri e fagiani).

Osservazione n. 4.5

Con riferimento al capitolo 15 del RA: *“Indirizzi per la elaborazione dei calendari venatori”* ed ad alcuni dati inerenti i grafici della fenologia del carniere venatorio riportati nel capitolo: *“Dati degli abbattimenti desunti dai tesserini di caccia”*, nel documento *“Status delle conoscenze sulla fauna selvatica”*, Si osserva che i picchi di prelievo registrati alla terza decade di gennaio relativamente a Moriglione e Pavoncella, entrambe specie SPEC 1,

imputabili a movimenti di ritorno ai quartieri di nidificazione, farebbero ritenere opportuno l'anticipo della sospensione della caccia al 20 gennaio.

Si suggerisce, pertanto, di approfondire meglio le motivazioni poste alla base di una diversa scelta del PFV.

5. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Osservazione n. 5.1

Al paragrafo 4.1 dello Studio per la valutazione di incidenza ambientale: *“Descrizione degli ambiti comunitari interessati dal PFVR”*, si riporta in forma tabellare un primo elenco dei siti Natura 2000 (ZSC, ZPS) ed un secondo elenco dei medesimi siti suddivisi sulla base della categoria ambientale dominante.

Si valuti l'opportunità di completare tali informazioni anche attraverso una rappresentazione grafica (mappe) che permetta di evidenziare la distribuzione dei diversi siti e dei diversi habitat sul territorio.

Osservazione n. 5.2

Con riferimento al capitolo 6 dello Studio per la valutazione di incidenza ambientale: *“Elementi floristici e faunistici”* (cap. 6), si evidenzia che la tabella dei mammiferi include anche l'orso bruno. Tale specie viene occasionalmente citata anche negli altri documenti del Piano.

Si valuti l'utilità, se possibile dai dati a disposizione, di identificare meglio l'areale di presenza pur occasionale di questa specie di rilevante interesse conservazionistico.

Osservazione n. 5.3

Al capitolo 8 dello Studio per la valutazione di incidenza ambientale: *“Individuazione del tipo di relazione fra PFVR e Rete Natura 2000”*, riguardo al tema in oggetto, **si ritiene opportuno che vengano analizzate a livello di dettaglio le misure di conservazione previste nei Piani di Gestione dei Siti Natura, elencati nel capitolo 7, che possano subire un'incidenza dall'attuazione delle previsioni e delle azioni del PFVR.**

Una restituzione cartografica di sintesi delle diverse misure considerate nei siti (ZSC e ZPS) della rete Natura 2000 risulterebbe utile a rappresentare tale analisi.

Osservazione n. 5.4

Al capitolo 10 dello Studio per la valutazione di incidenza ambientale: *“Valutazione appropriata”*, in tabella 4, alla voce *“Autorizzazione di appostamenti fissi di caccia”* andrebbero meglio esplicitate le modalità di gestione previste, considerando il divieto di

insediamento di nuovi appostamenti fissi e prevedendo eventualmente anche modalità per una loro progressiva riduzione di numero entro i siti Natura 2000.

In tabella 5, alla voce “Immissioni faunistiche” andrebbe esplicitato il divieto assoluto di immissione di soggetti appartenenti alla fauna alloctona, compresi quelli indicati in tabella, in tutti i siti della rete Natura 2000, a prescindere dall’esistenza o meno di un Piano di gestione.

Osservazione n. 5.5

Al capitolo 11 dello Studio per la valutazione di incidenza ambientale: “*Sintesi delle mitigazioni, prescrizioni, ed indicazioni generali proposte*”, con riguardo a “*presenza o nuova costituzione di centri privati di produzione fauna selvatica*”, si ribadisce l’opportunità di vietare l’allevamento *in toto* della pernice rossa sul territorio regionale.

Riguardo all’ “*Autorizzazione di appostamenti fissi di caccia*”, nel PFVR viene posto il limite massimo consentito nelle ZPS pari al numero di appostamenti autorizzati nella stagione 2018-19. Si osserva che tale numero non è indicato in alcun documento e in nessun documento viene validato tale criterio. **Anche in vista di un probabile decremento della popolazione venatoria, sarebbe più opportuno prevedere un piano di progressiva riduzione del numero di appostamenti fissi.**

CONSIDERAZIONI E SUGGERIMENTI PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Si evidenziano di seguito alcuni temi rilevanti per la valutazione ambientale degli effetti del Piano che non appaiono essere approfonditi nel Rapporto Ambientale e nel PFVR.

- Gestione della Pernice rossa:

Come già evidenziato da ISPRA nei pareri espressi a Regione Umbria in materia di calendario venatorio (art. 18, comma 4, L. 157/1992), **si ritiene che la caccia alla pernice rossa (*Alectoris rufa* L. 1758) nel territorio regionale vada esclusa trattandosi di *taxon* alloctono per l’Umbria. Probabilmente la legittimazione di tale pratica venatoria può favorire il rilascio in natura di contingenti provenienti da allevamento, azione peraltro formalmente prevista dal PFVR, che invece andrebbe scoraggiata.** Peraltro il commento al grafico di dinamica del carniero di Pernice rossa, illustrato nel volume “*Status delle conoscenze sulla fauna selvatica*” allegato al PFVR 2019-2023, evidenzia che l’unico picco di abbattimenti si registra nella terza decade di settembre ed è chiaramente sostenuto dai ripopolamenti (pronta-caccia) attuati negli ATC e in altri istituti venatori. Si ritiene necessario, quindi, che si tenga conto dei contenuti dell’art. 11, comma 12, della L. 116/2014 (che ha introdotto un generale obbligo di eradicazione o controllo delle specie alloctone).

- Potenziamento del corpo di polizia provinciale:

Si osserva che viene affrontato il tema della vigilanza faunistica, che risulta rilevante anche a seguito delle riorganizzazioni della polizia provinciale e del corpo forestale nazionale. Può essere utile valutare la possibilità di affrontare questa importante problematica nell’ambito del PFVR delineando una strategia, un percorso ed i mezzi

necessari a potenziare questo fondamentale settore, in considerazione della rilevanza che i controlli possono rappresentare nella protezione e nel rispetto dell'ambiente.